

Una spinosa questione

di ANTONIO FUNDARÒ

Minori, abusanti e anormalità personologiche L'abuso nell'ottica giuridica

- 2.1 L'abuso secondo la legge
- 2.2 Le innovazioni della legge 15 febbraio 1996, n. 66
- 2.3 La legge 3 agosto 1998, n. 269
- 2.4 A proposito della legge n. 154 del 2001
- 2.5 La legge 11 agosto 2003, n. 228 - "Misure contro la tratta di persone"
- 2.6 La rilevazione degli abusi
- 2.7 Gli Organismi di Polizia a tutela dei minori
- 2.8 La pornografia minorile "in rete" ed il ruolo della Polizia Postale

2.1 L'abuso secondo la legge

La legge 66/96 rappresenta un momento fondamentale per la civiltà giuridica italiana: è il riconoscimento legislativo della dignità del bambino. È la prima volta che il bambino viene considerato legislativamente "persona". L'abuso, la violenza sul minore, infatti fino a questa data veniva considerata "delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume", quasi i bambini fossero oggetto di decoro casualmente "sporcati" da giochi adulti. Con la

attenzione alle esigenze delle personalità dei soggetti in fase di crescita, nell'ottica di un processo di formazione e di sviluppo delle loro potenzialità.

Le tappe successive più importanti sono la Convenzione del 1959, promossa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e il successivo aggiornamento del 1989, a cui ancora oggi facciamo riferimento. È a questo punto che il bambino comincia ad essere considerato soggetto autonomo, portatore di bisogni, competenze e diritti suoi propri. La progressione storica delle Carte mostra un'evoluzione degli strumenti giuridici, che manifesta un parallelo cambiamento nella concezione del bambino. In un primo momento, prendono consistenza l'affermazione e la tutela degli interessi economici del minore e i diritti dei suoi genitori. Una seconda fase, tende a garantire gli interessi personali dei bambini e degli adolescenti; una terza e più attuale formulazione, evidenzia - infine - l'impegno di attribuire direttamente a bambini ed adolescenti veri e propri diritti soggettivi.

A tale obiettivo è senza dubbio

2.2 Le innovazioni della legge 15 febbraio 1996, n. 66

La legge 15 febbraio 1996 nr. 66 detta norme contro la violenza sessuale, nata dalla proposta di legge nr. 2576 presentata il 23 maggio 1995 alla Camera dalle deputate di tutti i gruppi parlamentari, costituisce il risultato più recente di un annoso dibattito sulla modifica della precedente normativa in tema di violenza sessuale, preceduta da proposte di legge che, per vari motivi, non sono sfociate nell'approvazione di un testo.

La nuova collocazione dei reati di violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale, anziché tra quelli contro la moralità pubblica e il buon costume: la prima importante innovazione introdotta dalla legge è costituita dalla unificazione delle fattispecie della violenza carnale, della congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e degli atti di libidine violenti, nella nuova nozione di violenza sessuale, che comprende ogni ipotesi di costrizione a compiere o subire atti sessuali e sostituisce con una sola norma, le ipotesi previste dai precedenti artt. 519 comma 1, 520 e 521 Codice Penale.

La legge, nell'introdurre le nuove norme penali dell'articolo 609 bis al 609 decies, reati contro la persona, ha abrogato all'articolo 1 tutte le norme precedenti in materia.

Le nuove norme incriminatrici si caratterizzano per minimi edittali molto elevati (dai 5 anni dell'articolo 609 bis, ai 6 anni dell'articolo 609 ter comma 1, del 609 quater comma 1 ultima ipotesi e del 609 sexies, ai 7 anni del 609 ter comma 2 codice penale), che sembrano dettati dalla finalità di evitare, nella normalità dei casi, il ricorso al patteggiamento; a tale elevatezza viene sorprendentemente, posto rimedio con la previsione, all'articolo 609 bis comma 3 codice penale, dei casi di "minore gravità" nei quali la pena viene diminuita fino a due terzi e viene pertanto nuovamente reso possibile, con l'applicazione dell'attenuante del rito, il patteggiamento.

Arriveremo a considerare di "minore gravità" i casi in cui la vittima, o per sprovvedutezza o per situazioni obiettive, ha reso possibile o favorito la violenza o l'abuso, come accade spesso nei fatti in danno di minori, ivi inclusi gli abusi intrafamiliari; una conseguenza della nuova fattispecie è che, in tutti i casi di "minore gravità", non è più consentito il fermo di polizia, a differenza di quanto accadeva in passato, anche nelle ipotesi meno gravi di atti di libidine.

Nella formulazione del nuovo articolo 609 quater del codice penale costituiscono reato gli atti sessuali commessi con chi non ha compiuto gli anni quattordici; tuttavia l'autore ultraquattordicenne non è punibile se non ha più di tre anni di età di differenza dal suo compagno e se quest'ultimo ha già tredici anni. Costituiscono reato, inoltre, gli atti sessuali, quando commessi con chi non ha compiuto i sedici anni, se il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona, cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che ha, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Le differenze con la precedente normativa sono nella estensione anche al genitore adottivo e l'introduzione della non punibilità per il quasi coetaneo imputabile, che compie atti sessuali con tredicenne non ancora quattordicenne.

Peraltro l'articolo 609 quater codice penale, prevedendo un rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio all'articolo 609 bis codice penale sembra consentire l'applicazione, anche in tali casi,

dell'ipotesi di "minore gravità".

Come si è detto, tale eventualità appare particolarmente pericolosa in tema di abuso intrafamiliare, ove è frequente la collusione fra la parte lesa e l'abusante, potendo erroneamente indurre a banalizzare i fatti o a sottovalutarne i devastanti effetti.

Così come si presentano tali norme possono permettere, in misura molto maggiore il ricorso al patteggiamento anche in casi obiettivamente gravi e senza che questo possa innescare una modifica degli equilibri interni della famiglia del-

La legge 269/98 - invece - ha finalmente previsto con una organica previsione, novellando il Codice Penale dagli articoli 600 bis a septies, sanzionando tutti i delitti relativi allo sfruttamento della prostituzione e pornografia in genere, aventi quali autori minori e rivolti ai cosiddetti grandi.

Tale legge ha posto grande interesse a combattere lo squallidissimo fenomeno della pedofilia su internet, che, negli ultimi anni, è diventato il mezzo protagonista di turpi affari.



l'abusante.

Un ulteriore rilievo critico riguarda l'esclusione dagli atti sessuali con minori alcune categorie di soggetti attivi che frequentemente ricorrono nella casistica di abuso intrafamiliare, e cioè gli zii, dei fratelli, i nonni e dei nuovi partners del genitore, in tutti i casi in cui tali soggetti non siano né affidatari del minore, né con lui conviventi.

Confrontando tra i casi di violenza effettiva e quella presunta (atti sessuali su minori) salta facilmente agli occhi la repressione quasi esclusivamente della prima. Infatti, nel caso di violenza effettiva sono previste numerosi aggravanti ad effetto speciale (quelle di cui all'articolo 609 bis codice penale), mentre per gli atti sessuali con minori sussiste un'unica ipotesi aggravata, il fatto di aver agito nei confronti in danno di minore di anni dieci (articolo 609 quater ultimo comma codice penale), non dando alcun specifico rilievo al fatto che l'abuso sia commesso da familiare o da persone aventi funzione educativa, etc.. Anche la fattispecie aggravata di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies codice penale) si riferisce ai soli casi previsti dall'articolo 609 bis codice penale (violenza effettiva) e non anche ai casi di atti sessuali con minori; ne restano escluse, pertanto, malgrado la loro estrema gravità, le ipotesi in cui più adulti, ad esempio della stessa famiglia, ovvero un gruppo di pedofili, coinvolgono un minore in giochi erotici con il suo "consenso".

2.3 La legge 3 agosto 1998 n. 269

Sia la legge 285 del 1997, che la legge 269 del 1998, aderendo alle disposizioni dettate dalla Convenzione sui diritti del Fanciullo, sottoscritta a New York nel 1989 e ratificata in Italia con la legge nr. 176 del 1991, prevedono disposizioni a favore di minori.

La 285/97 è soprattutto incentrata sullo stanziamento di fondi in varie modalità, relativamente all'infanzia e l'adozione con una adeguata ripartizione territoriale ed istituzionale degli stessi.

Una particolarità di questa legge è il prevedere tali reati anche in capo da italiani, che dovessero avere comportamenti sanzionabili all'estero come i tanti che deliberatamente fanno viaggi per turismo sessuale nei paesi del terzo mondo.

2.4 La legge n. 154 del 2001

La legge dell'aprile 2001 n. 154 introduce importanti misure contro la violenza nelle relazioni familiari che si verificano tra coniugi o tra componenti qualsiasi di uno stesso nucleo familiare pur non uniti da vincoli giuridici (=conviventi). È una delle poche norme, quindi, che tutela la c.d. famiglia di fatto.

La legge tratta nel medesimo contesto della violenza (fisica e/o morale) tanto le misure cautelari adottate in sede penale (ovvero in pendenza di un procedimento penale) tanto quelle (c.d. ordini di protezione) in campo civile da adottarsi nei confronti di un convivente che, comunque, non abbia già commesso un fatto di reato perseguibile d'ufficio.

Il legislatore ha previsto una serie di misure di tipo cautelare mirate a combattere "la violenza nelle relazioni familiari".

Con tale locuzione si è inteso intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell'integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo familiare causata da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia.

I profili penali e gli ordini di protezione in ambito civile

I profili penali

Le nuove misure penali sono certamente meno innovative di quelle in sede civile.

Le prime prevedono che il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, possa chiedere al giudice incaricato "in caso di necessità o di urgenza" l'adozione di una misura



legge introduttiva degli articoli 609 bis e seguenti del Codice Penale il minore è persona: chi tocca un bambino compie un reato contro una persona. È quello che sembra la cosa più normale, più ovvia, più civile, è una conquista solo nel 1996. Quel che più colpisce è costatare che questo traguardo non ha avuto esito scontato ma è stato raggiunto a seguito di molteplici e contraddittori confronti sia a livello parlamentare che di opinione pubblica.

Vediamo quali i passaggi burocratici fondamentali. Il problema della protezione dei minori comincia a porsi ufficialmente agli inizi del secolo, con la convenzione dell'Aja del 1902. I trattati del 1919 e del 1921 propongono abolizione, rispettivamente, del lavoro minorile (ponendo il limite minimo a 14 anni) e dalla tratta dei bambini. Ma è solo con la Dichiarazione di Ginevra del 1924, che si inizia a porre

giunta la Convenzione sui Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York nel 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, nr. 176, che, per la prima volta, indica come destinatari di diritti soggettivi i bambini, sottolineando, con l'articolo nr. 34, che gli Stati partner si impegnano alla protezione del fanciullo con ogni mezzo, tanto dallo sfruttamento sessuale, quanto dalla violenza sessuale. L'impegno è rivolto al legislatore degli Stati ratificanti a proteggere i bambini da tutte le forme di sfruttamento ed abuso sessuale, in particolar modo chiede di prevenire:

- l'induzione e coercizione di un bambino, al fine di coinvolgerlo in qualunque attività sessuale illegale;
- lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali;
- lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici.